REGOLAMENTO

SUL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITA' DEI COMPENSI, RICORSO IN PREVENZIONE e TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

artt. 13 co. 9 e 29 co. 1 lett. b), l) ed o) Legge n. 247/2012

Art. 1 – Commissione Pareri di Congruità

- 1. Visto l'art. 32 della legge n. 247/2012, è istituita la Commissione Pareri di Congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna.
- 2. La Commissione esamina, istruisce e riferisce al Consiglio dell'Ordine per la delibera sulle istanze aventi ad oggetto la richiesta di liquidazione dei compensi degli Avvocati, sulle richieste di parere di congruità in prevenzione e sui procedimenti di conciliazione, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
- 3. I componenti della Commissione Pareri di Congruità sono designati dal Consiglio dell'Ordine tra i propri componenti, su proposta del Presidente. La Commissione ha due sottocommissioni: una per la materia civile (responsabilità civile e dell'impresa, materia del diritto dei contratti, del diritto del lavoro e del diritto amministrativo, dei diritti della persona e dei diritti reali, volontaria giurisdizione) ed una per la materia penale.

I componenti di ciascuna sottocommissione si rapportano con il Presidente e con il Consiglio dell'Ordine.

Art. 2 - Presentazione dell'istanza

- 1. Per la liquidazione dei compensi degli Avvocati è necessario depositare presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine: istanza in originale e una copia; una marca da bollo di € 16,00 per ogni nota di cui si chiede il parere di congruità; il versamento di € 10,00 a titolo di contributo spese di segreteria, oltre ai documenti ivi richiamati ovvero al fascicolo di parte o processuale.
- L'importo di € 10,00 verrà scontato sulla percentuale dovuta per l'opinamento, qualora questo abbia luogo; l'importo verrà trattenuto in caso di rinuncia all'opinamento.
- 2. Per le istanze aventi ad oggetto il rilascio del parere di congruità per le difese d'ufficio l'imposta di bollo non è dovuta ai sensi dell'art. 32 disp. att. c.p.p.
- 3. L'istanza deve essere redatta sulla base della Modulistica allegata al presente Regolamento. Essa deve contenere:
- a. tutti i dati identificativi del cliente (codice fiscale, indirizzo, email, recapiti telefonici, pec, etc...) nonché il certificato di residenza attuale;
- b. l'indicazione del valore della controversia e del criterio utilizzato per la sua determinazione, in base alle norme applicabili;
- c. una relazione dettagliata di tutte le attività svolte, riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti *ratione temporis*. Per le istanze aventi ad oggetto attività giudiziale è necessario produrre lo storico del fascicolo telematico della causa. Per la materia penale è necessario produrre i verbali di udienza, la Sentenza ed ogni documento comprovante l'attività svolta (memorie, istanze ecc...).
- d. l'indicazione specifica e motivata comprovante le ragioni per le quali si richieda la eventuale applicazione di aumenti rispetto ai parametri e valori indicati;
- e. il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;
- f. l'indicazione della comunicazione alla parte della nota pro-forma relativa ai compensi e del preventivo di massima, se sottoscritto;
- g. l'indicazione dell'eventuale pendenza di altri procedimenti (derivanti da istanze connesse a quella presentata) o di esposti presentati nei confronti dell'iscritto dal cliente che ha beneficiato

delle prestazioni professionali per le quali è richiesto il parere di congruità;

- h. l'istanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione, se richiesto.
- 4. Le note, debitamente redatte, vanno allegate all'istanza. La nota deve essere presentata in maniera analitica e per fase, con indicazione dei compensi per ciascuna fase.

Art. 3 - Nomina del Consigliere Relatore e avvio del procedimento

- 1. A seguito della presentazione dell'istanza, il Presidente o il Vice-Presidente designa, tra i componenti la Commissione Pareri di Congruità, secondo criteri di rotazione e di competenza, il Consigliere Relatore il quale assume la qualifica di responsabile del procedimento di cui alla L. 241/1990.
- 2. Entro 10 giorni dalla nomina del responsabile del procedimento, il Presidente o il Vice-Presidente, per il tramite della Segreteria, comunica a mezzo pec o raccomandata AR l'avvio del procedimento amministrativo sia all'iscritto sia al soggetto controinteressato in favore del quale sono state effettuate le prestazioni. La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere: a) l'avviso dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 241/1990, con l'indicazione del procedimento a cui l'istanza si riferisce e l'indicazione del termine di durata massima del medesimo; b) l'indicazione del responsabile del procedimento; c) l'avviso al controinteressato del diritto di accedere agli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 L. 241/1990, e di estrarre eventuale copia, in forma cartacea o digitale, dei documenti, previa corresponsione dei diritti di segreteria di cui al successivo punto 4; d) l'avviso che, ai sensi dell'art. 10 L. 241/1990, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione della Segreteria, il controinteressato può presentare osservazioni o note scritte o richiedere il tentativo di conciliazione di cui all'art 13, comma 9, L. 247/2012. Dell'eventuale deposito di atti e documenti e/o della richiesta di esperire il tentativo di conciliazione viene fatto avviso mediante pec all'Avvocato il quale, entro 10 giorni, può fare richiesta di accesso agli atti e/o documenti prodotti dalla parte e/o che sia esperito il tentativo di conciliazione.
- 4. Il costo per il rilascio di copie è indicato in € 0,25 per facciata e l'eventuale urgenza (con consegna entro il giorno successivo) comporterà il pagamento di ulteriori € 0,20 per facciata.

Art. 4 - Delibera del Parere di congruità

- 1. Entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo i casi di proroga e sospensione, il Consigliere Relatore, esaurita l'attività istruttoria, riferirà al Consiglio dell'Ordine l'esito dell'attività istruttoria svolta. Il Consiglio dell'Ordine delibererà sull'opinamento.
- 2. Il parere è depositato, con il relativo fascicolo, nella Segreteria dell'Ordine che ne dà comunicazione alle parti.
- 3. Il Consiglio dell'Ordine, nel rispetto della normativa vigente, conserva copia della istanza, della relazione e del parere eventualmente rilasciato.

Art. 5 – Sospensione dei termini

1. Il termine di 90 giorni di cui al primo comma dell'art. 4 resta sospeso, sino a un massimo di 60 (sessanta) giorni, in caso di ricorso in prevenzione presentato dal cliente sulla parcella del professionista o in caso di richiesta del tentativo di conciliazione.

Art. 6 - Diritti per il parere

1. Per la redazione ed il rilascio del parere è dovuto all'Ordine il pagamento dei diritti pari al 3 % (tre per cento) del complessivo importo di cui al parere di congruità per compensi, comprensivo del 15% per rimborso forfettario delle spese generali se richiesto, oltre al rimborso delle anticipazioni

sostenute dall'Ordine per le raccomandata a/r inviate al controinteressato, a cui sarà scontato l'importo di € 10,00 versato al momento del deposito dell'istanza.

- 2. Per le istanze aventi ad oggetto il rilascio del parere di congruità per le difese d'ufficio i diritti di cui sopra saranno pari all' 1 % (uno per cento).
- 3. Il pagamento dei diritti è dovuto a fronte della avvenuta deliberazione del parere ed esso è dovuto anche nel caso di mancato ritiro della copia dello stesso.
- 4. I diritti e le spese vive di invio delle raccomandate, ove sostenute, devono essere versati dall'istante a favore dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ex art. 4 comma 2 e devono essere in ogni caso pagati prima del ritiro del parere.

Art. 7 – Rinuncia all'istanza

- 1. L'istante può rinunciare al rilascio del parere di congruità richiesto prima dell'adozione della delibera di cui all'art. 4, mediante apposita dichiarazione scritta depositata o inviata mediante pec alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati. Le spese di segreteria pari ad € 10,00 e le spese vive di invio delle raccomandate, ove sostenute, saranno comunque dovute.
- 2. Qualora la rinuncia pervenga successivamente alla delibera del parere, sono dovuti interamente i diritti e le spese di cui al precedente comma 6.

Art. 8 - Ricorso in prevenzione del cliente

- 1. Il cliente può presentare ricorso in prevenzione al Consiglio dell'Ordine per esaminare la parcella dell'avvocato a cui ha conferito il mandato e chiedere la convocazione innanzi al Consiglio dell'Ordine al fine di esperire il tentativo di conciliazione.
- 2. Il ricorso va presentato in originale e una copia alla segreteria dell'Ordine degli Avvocati e deve contenere i dati dell'interessato (nome, cognome, codice fiscale, residenza e numero di telefono), i dati dell'avvocato (nome, cognome e indirizzo), una chiara illustrazione dei motivi per i quali si richiede l'intervento del Consiglio, allegando la parcella ed i documenti e atti ritenuti necessari. All'atto del deposito del ricorso dovrà essere versato l'importo di € 30,00.
- 3. Se nelle more l'Avvocato presenta autonoma istanza di opinamento della sua parcella, il Consiglio dell'Ordine esamina il ricorso in prevenzione prima di deliberare sulla richiesta di parere di congruità.
- 4. Il tentativo di conciliazione si svolge con le modalità di cui al successivo art. 9.

Art. 9 - Tentativo di conciliazione

1. La richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 13, comma 9, Legge 247/2012 può essere effettuata dal cliente o dall'avvocato con le modalità di cui all'articolo precedente e va presentata in originale e due copie presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, debitamente sottoscritta.

Il tentativo di conciliazione può essere promosso anche dal Consigliere Relatore o dal Consiglio.

- 2. All'atto del deposito dell'istanza dovrà essere versato l'importo di € 30,00.
- 3. Per il tentativo di conciliazione il Presidente del Consiglio può anche delegare il Consigliere Relatore e altro Consigliere.
- 4. I Consiglieri nominati fissano un incontro tra le parti per esperire il tentativo di conciliazione entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni.
- 5. In caso di esito positivo dell'incontro, il Consigliere redigerà verbale sottoscritto dalle parti e dagli stessi Consiglieri. Ove il tentativo di conciliazione non riesca, nel verbale negativo verrà dato atto soltanto della comparizione o meno delle parti innanzi al Collegio e dell'esito negativo.

6. In caso di esito positivo, sarà dovuto il versamento di una tassa pari al 3% (tre per cento) dell'ammontare dei compensi concordati in conciliazione, comprensivi delle spese forfetarie e/o generali, al netto delle spese esenti e degli oneri fiscali e previdenziali, a carico delle parti in solido, salva diversa determinazione delle parti assunta in sede di conciliazione, a cui sarà scontato l'importo di € 30,00 versato al momento di presentazione dell'istanza.

In caso di esito negativo, il versamento dell'importo di € 30,00 sarà trattenuto.

Le modalità di pagamento di cui sopra sono applicate anche alle richieste di tentativo di conciliazione inerenti le difese d'ufficio.

7. Per il rilascio del verbale di conciliazione sarà dovuto un importo fisso di € 10,00, oltre € 0,25 per ogni facciata.

Art. 11 - Pagamento diritti pareri - conciliazione - diritti di segreteria

Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti con versamento alla Segreteria dell'Ordine mediante pagamenti elettronici (pos, bancomat o carta di credito) oppure mediante bonifico sul conto corrente bancario dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna.

Art. 12 – Sospensione feriale

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione per un periodo pari alla durata delle ferie giudiziarie ex art. 90 Ord. Giud.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 21 giugno 2024 e sii applica alle istanze di liquidazione depositate a partire dal giorno successivo.

Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine di Ravenna nella seduta del 4 giugno 2024.

Moduli allegati

- All. A) Richiesta di parere di congruità;
- All. B) Richiesta di ricorso in prevenzione;
- All. C) Tabella riassuntiva dei costi.